



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI  
AGRIGENTO**

**II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ff**

Prot. Int. *12/623*

**Considerato** dal 18 Febbraio 2019 è stato istituito il Servizio del Protocollo Informatico per la gestione e protocollazione delle comunicazioni dirette al Domicilio Digitale dell'Ufficio;

**Rilevato** che, sia presso tale indirizzo che per il tramite delle altre Caselle mail PEO/PEC in uso all'Ufficio, vengono recapitati messaggi di assai eterogenea natura, ivi comprese le denunce e le querele da parte di privati nonché gli atti del Processo Penale depositati dagli Avvocati;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di provvedere a fornire le opportune direttive;

**Osservato**, con preliminare riferimento alle **denunce proposte da soggetti privati**, quanto segue: a differenza delle notizie di reato non qualificate, le denunce sono caratterizzate da specifiche formalità nel caso in cui siano proposte in forma scritta ovvero l'obbligo, portato dal 2° comma dell'art 333 cpc, della loro sottoscrizione e presentazione "personale" o per tramite di procuratore speciale. La formalità appare diretta a garantire la certa identificabilità del denunciante, garanzia che non può essere assicurata laddove la stessa venga semplicemente trasmessa all'Ufficio tramite *mail*, anche certificata.

Quest'ultima, infatti, assicura al mittente unicamente la certezza legale della sua ricezione, ma non certifica la paternità dello scritto che essa veicola.

Ne deriva, così come raccomandato anche dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 16 novembre 2016, la sua inidoneità ai fini della iscrizione sul Registro delle Notizie di Reato a modello 21 o 44.

Tuttavia le denunce in tal modo trasmesse, pur non potendo essere sussunte sotto il modello previsto dal Codice di Rito, possono ugualmente ben considerarsi quali **denunce anonime** utilizzabili per eventuali approfondimenti e/o spunti investigativi.

Diversa conclusione è però da trarsi riguardo alle denunce trasmesse via PEC laddove esse siano **accompagnate anche dalla firma digitale del suo estensore, in formato PADES o CADES..**

In tale ipotesi, infatti ed ai sensi dell'art 1 comma 1 lett "S" del Codice dell'Amministrazione Digitale, il sistema di chiavi crittografiche su cui si regge, **consente di considerare verificata la provenienza ed integrità del documento informatico** così inviato.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character, located at the bottom right of the page.

Inoltre, una interpretazione assolutamente formalistica dell'art 333 comma 2 cpp che considerasse tassativi gli strumenti di ricezione delle notizie di reato escludendo in radice la loro trasmissione telematica porterebbe, da un lato ad escludere anche la ricevibilità delle denunce pur con firma autenticata ma spedite per posta a mezzo raccomandata (prassi che invece è stata ritenuta perfettamente ammissibile sin dal vecchio Codice di Rito) mentre, dall'altro, penalizzerebbe irragionevolmente tale forma di comunicazione rispetto alle querele per le quali, invece, l'art 337 Cpp, 1^comma, cpp ammette la loro spedizione con plico raccomandato.

Con riguardo, infine, agli **atti del Processo Penale** (ivi comprese le denunce e le querele proposte dai sigg. Avvocati muniti di procura speciale) che dovessero essere depositati sul Protocollo Informatico o sulle PEO/PEC diversa da quella dedicata ai Depositi degli Atti Penali dai sigg. Avvocati in violazione del disposto di cui all'art 24 del DL. 28 ottobre 2020 n.137 ed attualmente in vigore grazie alla proroga di cui agli artt 87 ed 87 *bis* del D.lvo 10 ottobre 2022 n.150 nonché del Protocollo di Intesa sul deposito telematico degli Atti Penali siglato il 23 dicembre 2022 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, essi dovranno essere respinti al mittente stante la loro radicale inefficacia *ex lege* sancita dal comma 6 della surrichiamata normativa;  
Alla luce delle considerazioni esposte *ut supra*, si

#### **DISPONE**

con decorrenza dall'1 Gennaio 2023:

a) tutte le denunce di reato di cui al 2^comma dell'art 333 cpp ricevute presso uno qualsiasi dei canali telematici in uso all'Ufficio provenienti da soggetti privati, anche se inviati tramite PEC, e **prive di sottoscrizione digitale del suo estensore**, dovranno essere annotate sul registro Modello 46 delle denunce anonime. Analoga destinazione dovrà essere impressa anche alle denunce prive di firma autenticata che dovessero essere spedite mediante plico raccomandato cartaceo;

b) tutti agli **atti del Processo Penale** (ivi comprese le denunce e le querele proposte dai sigg. Avvocati muniti di procura speciale) che dovessero essere depositati sul Protocollo Informatico dai sigg. Avvocati in violazione del disposto di cui all'art 24 del DL. 28 ottobre 2020 n.137 dovranno essere respinti al mittente.

Si comunichi a tutti i Sigg. Magistrati, al Responsabile del Servizio del Protocollo Informatico, al Responsabile dell'Ufficio REGE/NDR ed a quello del Casellario/*Front Office*.

Copia della presente Disposizione sia pubblicata sul sito internet dell'Ufficio.

Agrigento, 17 Gennaio 2023

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ff**  
**Salvatore Vella**

